



**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto – La Maddalena**

Tel. 0789-730632

E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it PEC: cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

Sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it>

**NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE 1530
NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112**

Ordinanza di Sicurezza balneare 2025

INDICE

Titolo	Pag.
Art.1 - Disposizioni Generali	6
Art.2 - Zone di mare riservate alla balneazione	7
Art.3 - Zone di mare vietate alla balneazione	9
Art.4 - Servizio di assistenza e soccorso in mare	10
Art.5 - Disciplina della pesca	15
Art.6 - Corridoi di lancio	15
Art.7 - Prescrizioni particolari	16
Art.8 - Disciplina della locazione e del noleggio nonché delle attività ludico – diportistiche	17
Art.9 - Pubblicità	17
Art.10 - Disposizioni sanzionatorie e finali	17
ALLEGATO 1 - Piano di salvamento	18
ALLEGATO 2 - Comunicazione di intervento	20
ALLEGATO 3 - Comunicazione dati concessionario	21



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Capitaneria di porto di La Maddalena

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, in qualità di Capo del Circondario marittimo di La Maddalena,

- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti di competenza dell'Autorità Marittima, relativi alla sicurezza dell'attività balneare lungo il litorale del Circondario marittimo di La Maddalena, che si estende dal limite settentrionale della spiaggia di Rena Majori (incluso) a Capo Ferro (escluso), interessando il territorio dei Comuni costieri di La Maddalena, Palau, Santa Teresa Gallura e parte del Comune di Arzachena, allo scopo di tutelare l'interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione;
- VISTO** il D.M. 26.01.1960 recante "Disciplina dello sci nautico" e ss.mm. e ii.;
- VISTE** le disposizioni vigenti in tema di trasferimento di funzioni agli Enti territoriali locali ed in particolare l'art. 46 del D.P.R. n. 348/1979, recante "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna", la legge 59/1997, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali", l'art. 105 del D. Lgs. n. 112/98, come modificato dall'art. 9 della legge n. 88/2001, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato a Regioni ed enti locali", il D.P.C.M. 12 ottobre 2000 ed il D. Lgs. n. 234/2001 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative";
- VISTA** la Legge 03.04.1989, n.147, recante "Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione";
- VISTO** il D.P.R. 28.09.1994, n. 662, recante "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare" adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato;
- VISTE** le Circolari prot. n. 5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994, n. 5171080-A.2.50 in data 10 aprile 1995 e n. 5171328.A.2.50 in data 20 maggio 1994 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione";
- VISTO** il D.P.R. del 17 maggio 1996 recante "istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 17 maggio 2018 recante "istituzione dell'Area Marina Protetta "Capo Testa – Punta Falcone";
- VISTO** il dispaccio prot. n. 82/042737/I in data 2 luglio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, afferente le boe di segnalazione dei subacquei e la distanza minima di navigazione dagli stessi;

- VISTA** la Legge 08.07.2003 n. 172 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante “Codice della nautica da diporto” e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs 3 novembre 2017 n. 229;
- VISTO** il Decreto 29 luglio 2008, n. 146, “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto”;
- VISTO** il D.P.R. 09.07.2010, n. 133, recante “Nuovo regolamento di attuazione della legge 25.03.1985 n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010 n. 96” e successive modifiche e integrazioni ed il D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 34/2013 in data 22 aprile 2013 recante “disciplina delle attività subacquee”;
- VISTO** il dispaccio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica prot. TBM-02-8066_2025-0017 in data 09.04.2025 con cui viene approvato il disciplinare provvisorio delle attività consentite nell’area marina protetta «Capo Testa – Punta Falcone»;
- VISTO** la Determinazione n.1532, prot. n.17633 del 07.05.2021 “Ordinanza balneare - Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo”, della Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale Enti Locali e Finanze;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 26676 in data 25 febbraio 2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per oggetto “Utilizzo di e-bike acquatica”;
- VISTA** la vigente Ordinanza recante norme per l’esercizio delle attività di locazione e noleggio di natanti da diporto nel Circondario marittimo di La Maddalena;
- VISTO** la sentenza n. 259/22 (n. 725/2021 Reg. Ric.) pubblicata il 10 febbraio 2022, con la quale il TAR per il Veneto ha stabilito che “i compiti di programmazione, regolamentazione e coordinamento del soccorso e del salvataggio in mare, finalizzati a garantire la realizzazione di un efficace pattugliamento delle coste e la tempestività degli interventi di soccorso in mare, spettano alla Capitaneria di porto e non al Comune, e che le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell’utilizzo delle spiagge e del mare, ivi incluse l’individuazione degli ambiti riservati alla balneazione e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono di competenza dell’Autorità marittima”;
- VISTA** l’Ordinanza n. 46/09 in data 12.07.2009 disciplinante i limiti di velocità nelle acque del Compartimento Marittimo di La Maddalena;
- VISTO** il Dp. prot. n. 113761 datato 27.08.2024 del comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad oggetto “Organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio”, con il quale viene disposto di adeguare le Ordinanze di sicurezza balneare in maniera da sancire l’obbligo in capo al concessionario, per l’intera durata della stagione balneare, di garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti;

- VISTA** la definizione data dalla Regione Autonoma Sardegna, in quel provvedimento, alla stagione balneare, compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre e suddivisa in “Stagione balneare estiva” (dal 1° aprile al 31 ottobre) e “Stagione balneare invernale – mare d’inverno” (dal 1° novembre al 31 marzo);
- VISTO** il dispaccio n. 54363 in data 16.04.2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante indirizzi in materia di stagione balneare e Ordinanze dei Capi di circondario; che, tra l’altro, ha esteso l’indirizzo del Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che indica nella terza settimana del mese di maggio e nella terza settimana del mese di settembre il termine di inizio e di fine della stagione balneare (ricompresi per il solo 2025 tra il 17 maggio e il 21 settembre) quale periodo entro il quale le strutture e gli stabilimenti balneari dovranno obbligatoriamente attivare il servizio di salvataggio;
- CONSIDERATA** la necessità di modificare la vigente ordinanza di sicurezza balneare (n.37 del 1° aprile 2022 e ss.mm.ii.), al fine di aggiornare taluni aspetti da attualizzare e disporre di uno strumento normativo funzionale alla tutela degli interessi pubblici della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e dell’ecosistema marino;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68, 79 ,81, 1161, 1164, 1168, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti di ufficio;

ORDINA

ARTICOLO 1 (Disposizioni generali)

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano nel periodo definito “Stagione balneare”, come individuato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ arco temporale che va dal terzo sabato del mese di maggio alla terza domenica del mese di settembre, con la sola eccezione del successivo punto 6 del presente articolo, applicabile durante la “stagione balneare estiva” come definita dalla Regione Autonoma della Sardegna con l’ordinanza citata in premessa.
2. La presente Ordinanza si applica lungo il litorale marino e costiero del Circondario Marittimo di La Maddalena, che si estende dal limite settentrionale della spiaggia di Rena Majori (incluso) a Capo Ferro (escluso), comprendente la costa dei Comuni di La Maddalena, Palau, Santa Teresa Gallura e parte del Comune di Arzachena.
3. Agli effetti della presente ordinanza per “struttura balneare” si intende un’area, individuata per finalità turistico-ricreative, ove vengono forniti servizi di accoglienza ai bagnanti, ed attrezzata per le attività balneari con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini o altre attrezzature similari, insistente sull’arenile, sia in concessione che in consegna. Rientrano tra le strutture balneari gli stabilimenti balneari, le spiagge libere attrezzate, le colonie marine o altro insediamento destinato alla fornitura dei suddetti servizi.
4. Il servizio di salvamento è prestato per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse (uomini e mezzi) sono censite ai fini della locale pianificazione S.A.R (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
5. Nel periodo compreso tra la terza settimana del mese di maggio e la terza settimana del mese di settembre, individuato quale stagione balneare dalla direttiva del Sig. Ministro, le strutture e gli stabilimenti balneari dovranno obbligatoriamente attivare e garantire il servizio di salvataggio secondo le modalità del presente provvedimento.
6. Qualora un’area attrezzata/struttura balneare - sempre in coerenza con lo scopo della concessione - intenda organizzare eventi o attività turistico ricreative ancorché diverse da quelle di balneazione, in periodi dell’anno diversi da quelli indicati al punto 1 del presente articolo, dovrà valutare, sotto la propria diretta responsabilità, la presenza del servizio di salvataggio in relazione ai rischi connessi alla presenza antropica ed alle condizioni meteo-marine insistenti in zona. Nel caso in cui, a seguito di detta valutazione non venga predisposto il servizio di salvataggio, dovrà essere issata una bandiera rossa ed esposta apposita cartellonistica, ben visibile e almeno in doppia lingua (italiano e inglese), all’ingresso ed all’interno dell’area demaniale marittima in concessione, recante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**

7. Dovrà comunque essere assicurata, anche nei predetti periodi, la presenza dei dispositivi di primo soccorso di cui al successivo articolo 4, punto 16, e dovrà essere regolarmente funzionante il locale (o area ombreggiata) adibito a primo soccorso, di cui al punto 17 del medesimo articolo.

8. L'obbligo di assicurare il servizio di salvamento è posto a carico dei Comuni costieri per gli specchi acquei antistanti le spiagge destinate alla libera fruizione.

Sulle spiagge libere, durante la stagione balneare estiva, qualora il Comune non provveda a garantire il servizio di salvamento, deve darne comunicazione alla Capitaneria di porto di La Maddalena provvedendo ad apporre, in prossimità dell'ingresso alla spiaggia, adeguata segnaletica, ben visibile e almeno in doppia lingua (italiano e inglese), recante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**

In ogni caso l'Ente che ha provveduto all'installazione della segnaletica è tenuto a controllare la permanenza in loco della stessa provvedendo all'immediato ripristino in caso di asportazione/rimozione/danneggiamento.

9. L'accesso al mare è libero e gratuito. Il transito nelle aree in concessione per raggiungere la battigia deve essere sempre assicurato dai titolari delle aree in concessione.
10. I titolari di strutture balneari (ed i Comuni per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione), hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti con cartellonistica uniforme e chiara, posizionata in modo visibile e riprodotta almeno in doppia lingua (italiano e inglese), nonché intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo.

I concessionari (ed i Comuni per i tratti di litorale destinati alla libera fruizione) potranno posizionare una cartellonistica con pittogrammi esplicativi, evidenziando orari, condizioni del mare e rischi tipici della zona.

**ARTICOLO 2
(Zone di mare riservate alla balneazione)**

1. La fascia di mare per un'ampiezza di 200 metri dalle coste sabbiose/arenili e di 100 metri dalle coste rocciose e/o a picco sul mare è riservata alla balneazione.
2. I concessionari di aree attrezzate/strutture balneari devono segnalare il limite di tale zona mediante il posizionamento di una sagola tarozzata di colore rosso con boette di colore rosso o, in alternativa, mediante gavitelli di colore rosso (almeno due) saldamente ancorati al fondo e posti parallelamente alla linea di costa, a distanza di mt. 50 l'uno dall'altro, di fronte all'area in concessione. I concessionari devono curare il corretto posizionamento e la manutenzione della sagola e dei gavitelli, nonché curarne la rimozione, unitamente ai relativi corpi morti, alla fine della stagione balneare estiva o al termine dell'apertura al pubblico, qualora si protragga oltre il termine della stagione balneare estiva.
3. L'obbligo di cui al precedente comma è posto a carico dei Comuni costieri per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate dai bagnanti. Qualora tali Enti non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, ben visibile ed almeno in doppia lingua (italiano e inglese), recante la dicitura:

**“ATTENZIONE – LIMITE (200 METRI DALLA COSTA)
ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO”**

In ogni caso, l'Ente che ha provveduto all'installazione della segnaletica è tenuto a controllarne la permanenza in loco, provvedendo all'immediato ripristino in caso di asportazione/rimozione/danneggiamento.

4. I Comuni (per le spiagge libere frequentate dai bagnanti) e gli esercenti (per le aree in concessione o in consegna) devono segnalare, con l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a mt.5 (le cui estremità siano ancorate al fondo), il limite delle acque sicure ove possono bagnarsi i non esperti al nuoto (il limite di tali acque è dato dalla linea batimetrica di metri 1,60). La mancata collocazione dei suddetti galleggianti da parte dei Comuni deve essere resa nota mediante apposita segnaletica, ben visibile ed almeno in doppia lingua (italiano e inglese), recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (1,60 METRI) NON SEGNALATO”

Eventuali ulteriori situazioni costituenti pericolo per i bagnanti dovranno essere parimenti segnalate con idonea cartellonistica, ben visibile ed almeno in doppia lingua (italiano e inglese), recante l'indicazione del tipo di pericolo.

5. I Comuni costieri ed i soggetti concessionari per le aree in concessione hanno la facoltà, in deroga a quanto previsto al precedente punto 2, a seconda della morfologia della costa ed in caso di arenili di ridotte dimensioni, di posizionare una sagola tarozzata con boette di colore giallo ad un limite inferiore ai 200 mt. dalle spiagge e dagli arenili, al solo fine di creare una zona maggiore di tutela per la balneazione e per impedire lo spiaggiamento dei natanti. Tali deroghe, ai sensi della vigente normativa in materia di uso del demanio marittimo, dovranno essere autorizzate dalla Regione Autonoma Sardegna ai fini demaniali marittimi previo rilascio, nell'ambito del medesimo iter procedimentale, di apposito nulla osta di questa Autorità Marittima ai fini della sicurezza della navigazione.
6. Il bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, al fine di essere facilmente individuabile, è obbligato a segnalare la propria presenza con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, collegato con una sagola quanto più vicina possibile al corpo del nuotatore e comunque di lunghezza non superiore a 3 (tre) metri.
Tale obbligo non sussiste per il bagnante che si immerge dalla propria unità e nuota in prossimità della stessa, entro 5 metri di distanza.
7. Nelle zone di mare riservate alla balneazione e ovunque venga esercitata la balneazione, è sempre VIETATO:
 - a) il transito di qualsiasi unità navale (anche se a motore spento e a remi, salvo casi di emergenza), comprese le unità tipo *wind-surf* e *kitesurf*, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance a remi, pedalò e simili nonché dei mezzi dello Stato e di soccorso in ragione del servizio espletato;
 - b) l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
 - c) l'ormeggio e l'ancoraggio a boe e gavitelli di cui di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5.
8. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario possono raggiungere la battigia o prendere il largo utilizzando esclusivamente appositi corridoi di lancio alla minore velocità possibile di governo e comunque non superiore a 3 (tre) nodi.
Nei soli casi di necessità strettamente connessi alla sicurezza dell'unità o delle persone a bordo, opportunamente segnalati attraverso i contatti istituiti per l'emergenza in mare e solo qualora non siano utilizzabili i corridoi di lancio per oggettivi impedimenti o in quanto non presenti in zona, l'attraversamento della fascia di mare riservata alla balneazione, con sola propulsione a remi e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta ed ogni cautela, potrà avvenire prestando la massima attenzione e comunque transitando ad almeno 50 metri da eventuali bagnanti in acqua; nel caso di unità dotate di motore fuoribordo, il piede poppiere dovrà essere alzato sopra la linea di galleggiamento ed il motore dovrà risultare spento e tenendo rotta perpendicolare alla linea di costa.
Le unità a vela ed a motore dovranno sempre mantenere una velocità inferiore a tre nodi.

9. Il predetto obbligo non si applica ai mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della balneazione. Tali mezzi, qualora non appartenenti ad Amministrazioni/Enti statali, devono essere riconoscibili attraverso apposita dicitura chiaramente leggibile sullo scafo (SERVIZIO CAMPIONAMENTO) e devono adottare ogni possibile cautela nell'avvicinamento alla costa. I bagnanti devono tenersi ad almeno mt.10 di distanza dai mezzi impiegati nelle suddette operazioni.
10. Per i tratti di costa a picco sul mare soggetti a fenomeni franosi e/o erosivi, sarà cura delle competenti Amministrazioni comunali provvedere all'emanazione di apposite ordinanze di interdizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, nonché provvedere alla conseguente affissione di idonea cartellonistica/segnaletica almeno in doppia lingua (italiano e inglese). L'eventuale conseguente interdizione degli antistanti specchi acquei sarà disciplinata con apposita ordinanza dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione.

ARTICOLO 3 **(Zone di mare vietate alla balneazione)**

1. La balneazione è VIETATA:
 - a) all'interno dei porti e approdi turistici, nonché nel raggio di 100 metri dalle imboccature o dalle strutture portuali. Tale divieto non si applica alle spiagge di "Palau Vecchio" e "l'Isolotto" di Palau, nonché alla spiaggia situata a nord del molo vecchio di Cannigione, subordinatamente all'effettiva predisposizione e al mantenimento in efficienza, da parte, rispettivamente, dei Comune di Palau ed Arzachena, delle previste misure di segnalazione (gavitelli di cui al precedente articolo 2), atte a rendere facilmente identificabile la zona di mare riservata alla balneazione;
 - b) nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'entrata e l'uscita nei/dai porti;
 - c) negli specchi acquei assentiti in concessione per il mantenimento di campi boe, strutture di assistenza alla nautica da diporto in genere o alla pesca marittima, opportunamente segnalati;
 - d) a meno di mt. 200 dalle navi all'ancora;
 - e) in prossimità di specchi acquei in cui vi siano lavori in corso, entro un raggio di mt.100 dall'area, ovvero ad altra distanza diversamente stabilita in ulteriori specifici provvedimenti;
 - f) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle di ormeggio destinate a navi passeggeri e unità da diporto, per un raggio di mt. 50;
 - g) all'interno dei corridoi di lancio o di specchi acquei destinati ad attività sportive/ricreative (kitesurf, ecc.);
 - h) negli specchi acquei antistanti la foce dei fiumi e dei canali, fino ad una distanza di mt. 50 dalla costa;
 - i) entro un raggio di mt. 200 da insediamenti industriali che utilizzano strutture per prelievo e scarico di acqua. Detti impianti devono essere opportunamente segnalati a cura dei titolari degli insediamenti stessi con cartelli monitori ben visibili e riportanti la dicitura almeno in doppia lingua (italiano e inglese), che indichino il divieto di avvicinamento;
 - j) entro un raggio di mt. 200 da impianti di itticoltura e mitilicoltura;
 - k) in tutte le altre zone di mare interdette alla balneazione con provvedimenti emanati a vario titolo dalle Autorità competenti;
2. È sempre VIETATO tuffarsi dalle scogliere, dai frangiflutti, dai moli o dai pennelli e dalle altre opere di difesa costiera presenti lungo il litorale, nonché dalle piattaforme galleggianti e da giochi acquatici, per via della scarsa profondità delle acque circostanti e della potenziale presenza di altri bagnanti al di sotto o in prossimità di tali strutture.

ARTICOLO 4

(Servizio di assistenza e soccorso in mare)

1. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia (almeno metri 5) è strumentale all'espletamento del servizio di salvamento/soccorso e, pertanto, deve essere lasciata libera e sgombra da attrezzature e/o ostacoli; le eventuali legittime forme di utilizzazione non devono comunque recare limitazioni e/o impedimento allo svolgimento di quel servizio.
2. Durante l'orario di apertura al pubblico per la balneazione (di massima 08.30 – 19.30), i concessionari di aree attrezzate/strutture balneari devono organizzare e garantire, secondo le modalità di seguito specificate, il servizio di salvamento e assistenza ai bagnanti, impiegando personale abilitato al servizio nella misura di almeno n.1 assistente bagnanti (bagnino) ogni 80 metri di fronte mare o frazione di esso.
Qualora in un'area attrezzata/struttura balneare – sempre in coerenza con lo scopo della concessione – si intenda organizzare eventi o attività turistico ricreative ancorché diverse da quelle di balneazione, in orari diversi da quelli indicati in precedenza, si dovrà valutare, sotto la propria diretta responsabilità, la presenza del servizio di salvataggio in relazione ai rischi connessi alla presenza antropica ed alle condizioni meteo-marine insistenti in zona.
3. Il bagnino deve essere in possesso di abilitazione al servizio - e attestato BLSD - in corso di validità (da esibire all'atto dei controlli) rilasciata dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).
I titolari di strutture balneari e le civiche Amministrazioni per le aree demaniali marittime di rispettiva competenza hanno l'obbligo di predisporre un "**Piano di salvamento**" (**allegato 1**). Il servizio di salvamento può essere assicurato anche in forma consociata/collettiva mediante l'elaborazione di un "**Piano collettivo di salvamento**"; in tal caso l'allegato 1 citato dovrà essere integrato con i dati dei concessionari che si consociano ed i relativi estremi dei bagnini di aree demaniali marittime in concessione e/o spiagge libere contigue. I piani (in forma singola o associata) dovranno essere presentati all'Autorità Marittima almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività. Quanto sopra fermo restando il mantenimento di postazioni di primo soccorso separate.
4. Qualora la particolare conformazione morfologica della costa impedisca la completa visibilità dello specchio antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti bagnanti deve essere incrementato (anche ricorrendo alla forma consociata con i concessionari confinanti), affinché sia garantito il controllo su tutto il tratto di mare interessato.
5. Qualora all'interno di uno stabilimento balneare sia funzionante una piscina realizzata sull'area in concessione, il titolare della struttura deve assicurare, negli orari di apertura della piscina, la presenza di un bagnino dedicato (abilitato al servizio), in aggiunta a quello/i previsto/i per l'area a mare, che dovrà stazionare a bordo vasca. Qualora la piscina sia chiusa al pubblico, ne dovrà essere opportunamente precluso l'accesso. A bordo vasca, in luogo facilmente accessibile in caso di emergenza, deve essere assicurata anche la presenza di n.2 salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina.
6. Il personale addetto al salvamento, durante l'orario di balneazione, deve:
 - indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "**SALVATAGGIO**" ben visibile;
 - essere dotato di fischiotto;
 - essere impiegato **esclusivamente** per il servizio di assistenza e salvataggio;
 - stazionare nella postazione di cui al successivo punto 8, oppure in mare a bordo del natante adibito al servizio di salvataggio ovvero in piedi, sulla battigia, lungo il tratto di arenile da controllare.

7. Qualora, in caso di controllo, il servizio non risulti assicurato e si accerti che non possa essere prontamente garantito, dovrà essere issata la bandiera rossa (balneazione non sicura) e l'organo di controllo, potrà procedere alla chiusura d'autorità della struttura, fino all'accertamento dell'avvenuto ripristino del servizio.

Ferme restando le responsabilità penali eventualmente derivanti dal mancato funzionamento del servizio di salvamento, qualora cause di forza maggiore dovessero comportare la temporanea sospensione del servizio stesso, è obbligatoria a carico del concessionario, oltre l'immediata comunicazione all'Autorità Marittima, anche l'adozione delle misure più urgenti ed adeguate (come l'innalzamento della bandiera rossa di cui al successivo punto 15 e l'avviso, ai clienti della struttura, della sospensione del servizio di salvamento), fino al ripristino del servizio nel minor tempo possibile.

8. Il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato con una "postazione di salvataggio", in posizione centrale rispetto al fronte mare oggetto del servizio e dotata di idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 2 metri, posizionata tra la battigia e la prima fila di ombrelloni.

Qualora, per ridotta profondità dell'arenile e/o per particolari condizioni della concessione, non sia possibile posizionare la postazione in prossimità della battigia, la stessa potrà essere arretrata ma comunque in posizione idonea a garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquei. Il diverso posizionamento dovrà essere comunicato alla Capitaneria di porto di La Maddalena.

L'Autorità marittima si riserva, a seguito di verifiche, di disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio, nel caso in cui non siano rispettati i requisiti citati.

9. La postazione di salvataggio deve essere equipaggiata con:

- un binocolo;
- un megafono;
- un *baywatch* o similari (munito di cavo o sagola galleggiante di lunghezza minima di metri 2.5);
- 200 metri di cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle, montato su rullo fissato saldamente al terreno, posizionato in prossimità della battigia;
- un paio di pinne, di idonea misura rispetto al bagnino presente in postazione;
- una maschera subacquea dotata di boccaglio (quale dotazione personale);
- un *life-jacket*;
- un idoneo pattino e/o natante a remi di lunghezza pari o superiore a metri 4, di colore rosso, per disimpegnare il servizio di salvataggio, recante la scritta "**SALVATAGGIO**" ed il nome del concessionario di colore bianco, dotato di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e dovrà essere posizionata in prossimità della battigia all'interno dell'area in concessione.

E' data, altresì, facoltà di utilizzare, come dotazioni aggiuntive rispetto alle dotazioni obbligatorie, le seguenti attrezzature di salvataggio, regolarmente omologate secondo la normativa vigente, preferibilmente di colore rosso/arancione:

- *rescue board* (tavola da salvataggio);
- *rescue tube*;
- salvagente a marsupio gonfiabile;
- giubbotto di salvataggio gonfiabile.

10. Il responsabile della struttura balneare o il referente del Comune territorialmente competente e/o responsabile della società a cui il Comune ha affidato il servizio di salvataggio per la spiaggia libera, ferma restando la propria analoga responsabilità estesa al buon andamento dell'intero servizio, assumerà altresì la veste di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per culpa in vigilando, in caso di infrazioni commesse dall'assistente bagnanti.

Nel caso del mancato ripristino del servizio o di recidività del comportamento omissivo si provvederà a segnalare l'inosservanza dei doveri concessori all'autorità concedente, con richiesta di avvio del procedimento di cui all'art.47 lettera f), del Codice della Navigazione.

11. All'atto del controllo l'assistente bagnanti deve esibire il brevetto/abilitazione in corso di validità, unitamente a un documento di riconoscimento, da tenere presso la postazione o in direzione. In caso di brevetto non in corso di validità il servizio si considera come non garantito con le conseguenze di cui al precedente punto 7.
12. In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall'assistente bagnanti restano fermi la responsabilità e l'obbligo di vigilanza in capo al concessionario della struttura.
13. È fatto assoluto divieto di impiegare l'assistente bagnanti, in servizio, in altre attività o destinarlo, anche solo temporaneamente, ad altre mansioni. In tal caso il concessionario sarà ritenuto responsabile della distrazione dal servizio.
14. A ciascuna estremità dell'arenile in concessione, presso la battigia, deve essere posizionato un salvagente anulare, munito di sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a metri 25, messa in chiaro e pronta per l'utilizzo.
15. In caso di condizioni meteo-marine pericolose per i bagnanti, ovvero qualora sussistano altre situazioni di pericolo per la balneazione, deve essere issata, a cura del titolare della struttura, su apposito pennone installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di:

“SITUAZIONE DI PERICOLO BALNEAZIONE A RISCHIO PER AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE”

Tale avviso deve essere anche diffuso più volte, nell'arco della giornata, a mezzo di megafono o impianto di diffusione sonora.

Al fine di facilitare l'identificazione dello stato della balneazione, è adottato un sistema di bandiere secondo la seguente codifica:

Verde: servizio di assistenza attivo, condizioni meteo-marine favorevoli;

Gialla: servizio di assistenza attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;

Rossa: balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio di assistenza.

16. Ogni concessionario, nonché i Comuni costieri di cui al precedente art.1, devono dotarsi di materiale di primo soccorso conforme alla vigente normativa sanitaria, che dovrà essere custodito e pronto all'uso all'interno di ogni area in concessione, presso idoneo locale e/o area ombreggiata, meglio dettagliata al successivo paragrafo 17.

Il materiale di primo soccorso è costituito da:

- n.1 bombola di ossigeno medicale da 5 litri, oppure n. 2 bombole di ossigeno medicale da 3 litri ciascuna, oppure n. 3 bombole di ossigeno medicale da 1 litro ciascuna; le bombole devono essere fornite di riduttore di pressione integrato e conta litri (flussometro), quale presidio per l'utilizzo da parte del soccorritore non sanitario e relativi accessori necessari per l'uso;
- un kit completo che comprende 9 cannule con tutte le misure disponibili:
 - 1) Misura 000 – lunghezza 4 cm.
 - 2) Misura 00 – lunghezza 5 cm.
 - 3) Misura 0 – lunghezza 6 cm.
 - 4) Misura 1 – lunghezza 7 cm.
 - 5) Misura 2 – lunghezza 8 cm.
 - 6) Misura 3 – lunghezza 9 cm.
 - 7) Misura 4 – lunghezza 10 cm.
 - 8) Misura 5 – lunghezza 11 cm.
 - 9) Misura 6 – lunghezza 12 cm.

- pallone auto espandibile (*ambu*) con maschere per adulti e pediatriche monouso, dotato di ingresso per la somministrazione dell'ossigeno;
- maschera facciale per ossigenoterapia con *reservoir*;
- una cannula per la respirazione bocca a bocca;
- un saturimetro arterioso da utilizzarsi quale strumento di monitoraggio dello stato di ossigenazione del sangue durante l'intervento di soccorso;
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, dedicata esclusivamente ai clienti/ospiti della struttura balneare, contenente i prodotti sanitari prescritti dalla vigente normativa, in corso di validità. Tale cassetta di pronto soccorso è aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria prevista dall'art. 45 del D.lgs 81/2008 e dal Decreto n. 388 del 15.07.2003 del Ministero della Salute in materia di pronto soccorso aziendale.

17. All'interno di ogni area in concessione, non necessariamente nel corpo centrale, deve essere assicurata la presenza di idoneo locale (o area ombreggiata) adibito esclusivamente al primo soccorso, provvisto delle dotazioni di cui al precedente punto e segnalato con apposita cartellonistica. Il locale e/o l'area ombreggiata citati dovranno essere opportunamente segnalati e facilmente individuabili mediante apposito cartello recante la dicitura "**AREA PRIMO SOCCORSO**" nonché apposito segnale raffigurante il simbolo convenzionale della croce rossa. Tale locale e/o area ombreggiata non potrà essere utilizzato per altri scopi se non quelli connessi alla prima assistenza medica.

Nel caso di servizio di salvamento organizzato dai comuni costieri nelle spiagge libere frequentate dai bagnanti, è fatto obbligo di approntare, in prossimità della postazione di salvataggio, idonea area ombreggiata (realizzata mediante ombrelloni e/o gazebo e/o altri sistemi ritenuti idonei), da smontare e rimuovere a fine giornata, segnalata con la cartellonistica sopra indicata, destinata al solo scopo della prima assistenza medica e per la custodia delle dotazioni.

18. Ogni struttura balneare deve essere dotata dei dispositivi antincendio prescritti dalla vigente normativa in materia.

19. Ogni struttura balneare deve predisporre, in luogo ben visibile al pubblico, cartelli indicanti i numeri telefonici di pronto intervento di Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, nonché degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali ospedali e Croce Rossa Italiana. Analogo obbligo vige per gli enti competenti per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione.

L'assistente bagnanti ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla locale Autorità Marittima ogni incidente che dovesse verificarsi sia sull'arenile che in mare, provvedendo anche all'inoltro di un'apposita scheda di comunicazione di intervento come da format allegato (**allegato 2**).

20. È facoltà del titolare/gestore della struttura balneare impiegare, **in aggiunta e non in alternativa** al natante da diporto destinato al salvataggio, una moto d'acqua (acquascooter) a condizione che venga preventivamente presentata alla Capitaneria di porto di La Maddalena formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento, nella quale siano indicati:

- nominativi e relativi titoli (patente nautica, brevetto di assistente bagnante) del personale designato al suo impiego;
- caratteristiche e dotazioni del mezzo;
- polizza assicurativa (da allegare in copia) del mezzo che, oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
- dichiarazione da parte del titolare/gestore di assunzione di responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento, anche con l'ausilio di tale tipo di unità.

Inoltre la moto d'acqua deve essere:

- a) destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "**SALVATAGGIO**" su entrambi i lati;

- b) mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al cd. pattino di salvataggio. Al riguardo deve essere predisposto un **corridoio di lancio di larghezza non inferiore a mt.5 e lunghezza non inferiore a mt.10**, dedicato all'ormeggio e transito della moto d'acqua, per un pronto impiego;
- c) provvista di barella rigida di salvataggio, certificata e omologata, con possibilità di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra.

21. È facoltà del titolare/gestore della struttura balneare impiegare, **in aggiunta e non in alternativa** al natante da diporto destinato al salvataggio, un mezzo tipo *seabob*, a condizione che venga preventivamente presentata alla Capitaneria di porto di La Maddalena formale istanza di utilizzo del *seabob* da adibire al servizio di salvamento, nella quale siano indicati:

- nominativi ed estremi del brevetto di assistente bagnante del personale designato al suo impiego;
- caratteristiche e dotazioni del mezzo;
- polizza assicurativa (da allegare in copia) del mezzo che, oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
- dichiarazione da parte del titolare/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento anche con l'ausilio di tale tipo di unità.

Inoltre il *seabob* deve essere:

- a) destinato esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile **"SALVATAGGIO"** su entrambi i lati;
- b) mantenuto in perfetta efficienza, pronto per il servizio cui è destinato e posizionato in prossimità della postazione di salvamento;
- c) provvisto di aggancio per consentire eventualmente il traino di un *rescue tube*.

22. In ogni caso, la scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è frutto della personale valutazione di chi presta soccorso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine in zona, distanza dalla costa della persona in pericolo, presenza di correnti di particolare intensità e di altri bagnanti). I mezzi alternativi sopra indicati devono essere comunque condotti con la massima prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, senza mai comprometterne l'incolumità durante le operazioni di soccorso.

23. È facoltà del titolare/gestore della struttura balneare e del Comune per le spiagge libere, organizzare, nel rispetto della vigente normativa sull'igiene e la salute pubblica, un servizio di salvamento anche mediante l'utilizzo di unità cinofile, munite di apposito brevetto rilasciato da associazioni regolarmente operanti e riconosciute, debitamente censite presso il Registro Regionale del Volontariato. In tal caso, il servizio di salvataggio è da intendersi prestato dalla coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio e di abilitazione alla conduzione di unità cinofila di salvataggio e soccorso in acqua. Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla Capitaneria di Porto di La Maddalena, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità di svolgimento del servizio. **Il servizio di salvamento con unità cinofile è sempre da ritenersi integrativo e non sostitutivo di quello tradizionale.**

24. Al fine di consentire all'Autorità Marittima una facile individuazione (dal mare) delle singole strutture balneari, nonché al fine di disporre di referenti in loco per meglio fronteggiare situazioni di emergenza in materia di sicurezza della balneazione, ogni struttura balneare deve comunicare alla Capitaneria di Porto di La Maddalena, **entro il 31 maggio** di ogni anno, le modalità con le quali viene assicurata l'attività di salvamento, utilizzando la "scheda informativa" in allegato (**allegato 3**).

ARTICOLO 5 (Disciplina della pesca)

1. Durante la stagione balneare, come individuata nel presente provvedimento (dal terzo sabato del mese di maggio alla terza domenica del mese di settembre), nella zona di mare riservata ai bagnanti, nelle 24 ore, è VIETATO l'esercizio di qualunque tipo di pesca, anche subacquea.
2. In deroga al comma precedente, è consentita unicamente la pesca sportiva con canna da spiaggia, moli, pennelli o scogliere, nella fascia oraria notturna dopo le ore 19:30 e fino alle ore 08:30, a condizione che l'accesso in tali ambiti non sia interdetto e le acque limitrofe non siano frequentate da bagnanti in un raggio metri 300 (trecento). In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti l'attività di pesca dovrà comunque essere immediatamente interrotta.
3. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128 e seguenti del Regolamento approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 ss.mm.ii. e dal D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ss.mm.ii., cui si fa espresso specifico rimando.
In particolare, è sempre VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. È VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con un'arma subacquea carica.

ARTICOLO 6 (Corridoi di lancio)

1. I Comuni, per i tratti di spiaggia libera, ed i concessionari, per gli specchi acquei antistanti le aree in concessione, previa regolare autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti, possono realizzare corridoi di lancio, sempre destinati ad uso pubblico, per l'atterraggio e la partenza delle unità a motore, a vela e a vela con motore ausiliario e tavole a vela.
2. Il titolare di concessione demaniale marittima e/o l'operatore commerciale che esercitano attività nautico/diportistiche e/o attività di locazione e noleggio regolarmente autorizzate con unità da diporto diverse da natanti da spiaggia, **sono tenuti** all'installazione (previa richiesta all'Ente/Amministrazione competente e rilascio della relativa autorizzazione) di un corridoio di lancio ubicato in prossimità dell'area a terra assentita in concessione, affinché siano garantite le necessarie condizioni di sicurezza prescritte dall'Autorità Marittima nella fascia di mare riservata alla balneazione.
3. In caso di più concessioni, insistenti nella stessa area a terra, per le attività di cui al precedente punto 2), al fine di garantire la fruizione in sicurezza, da parte dei bagnanti, dello specchio acqueo interessato, potrà essere valutato il rilascio di un'autorizzazione per un solo corridoio di lancio da installare, per quanto possibile, in posizione baricentrica rispetto alle aree in concessione.
4. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. larghezza mt. 20. Tale misura potrà essere ridotta a non meno di 10 metri (qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di mt. 20) ovvero aumentata in relazione a particolari esigenze locali o al tipo di concessione e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni di cui al titolo che ne autorizza il posizionamento;
 - b. profondità non inferiore al limite del tratto di mare riservato alla balneazione (mt. 200);

- c. delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
- d. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
- e. sistemazione, nei pressi della battigia, in prossimità del corridoio di lancio e in modo che sia visibile sia dal mare che dalla spiaggia, di apposito cartello, almeno in doppia lingua (italiano e inglese), recante la seguente dicitura:

**“CORRIDOIO DI LANCIO RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI/IMBARCAZIONI
DIVIETO DI BALNEAZIONE”**

- 5. Il corridoio di lancio:
 - a. se di larghezza inferiore a 20 metri, potrà essere impegnato da una sola unità alla volta;
 - b. se di larghezza uguale o superiore a 20 metri, potrà essere impegnato contemporaneamente da due unità da diporto (un'imbarcazione e un natante, ovvero due natanti).
- 6. Ai fini della sicurezza della balneazione:
 - a. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (windsurf), devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo, adottando la massima prudenza in modo da evitare situazioni di potenziale pericolo;
 - b. le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi, facendo in modo da ridurre al minimo emissioni di gas di scarico e acustiche;
 - c. è vietato l'ormeggio o l'ancoraggio all'interno del corridoio di lancio. È consentita la sosta al suo interno solo per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone provenienti da (o dirette a) terra.

**ARTICOLO 7
(Prescrizioni particolari)**

- 1. Nell'ambito del Circondario marittimo di La Maddalena è **VIETATO**:
 - a) decollare e atterrare, durante la stagione balneare estiva, sulle spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivo (inclusi ultraleggeri e deltaplani, paracadute e mezzi simili);
 - b) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualunque apparecchio e aeromobile utilizzato per il volo da diporto o sportivo a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi);
 - c) ammarare nelle acque riservate alla balneazione con idrovolante o paracadute ascensionale;
 - d) accedere, transitare e/o sostare sulle spiagge con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge;
 - e) ormeggiarsi, con qualunque unità navale, negli specchi acquei antistanti le banchine di attracco delle navi, entro un raggio di 100 metri;
 - f) ormeggiarsi, con qualunque unità navale, negli specchi acquei antistanti le banchine “Zavagli” e “Cala Ferrigno” dell'Isola di Spargi, la banchina di “Cala Santa Maria” dell'Isola di Santa Maria e negli specchi acquei antistanti i pontili galleggianti autorizzati e destinati all'ormeggio delle unità da traffico nelle isole minori, entro un raggio di 50 metri dalle predette strutture.

ARTICOLO 8
(Disciplina della locazione e del noleggio
nonché delle attività ludico-diportistiche)

1. La disciplina, ai fini della sicurezza marittima, della locazione e del noleggio e di tutte le altre attività diportistiche che si svolgono nell'ambito delle acque del Circondario marittimo di La Maddalena come in premessa individuato, è stabilita con provvedimenti specifici pubblicati sul sito www.guardiacostiera.gov.it

ARTICOLO 9
(Pubblicità)

1. La presente Ordinanza, pubblicata all'albo della Capitaneria di Porto di La Maddalena nonché sul suo sito istituzionale all'indirizzo www.guardiacostiera.gov.it nella sezione "Ordinanze" deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture/stabilimenti balneari, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare estiva e, limitatamente alla stagione balneare invernale, durante il periodo di funzionamento della struttura aperta per offrire servizi per la balneazione e/o elioterapia.
2. Alla presente Ordinanza viene data la massima diffusione mediante pubblicazione all'albo degli Uffici ricadenti nell'ambito del Circondario marittimo di La Maddalena, trasmissione ai Comuni costieri e ad altre pubbliche Amministrazioni per l'affissione ai rispettivi albi nonché agli organi di stampa/informazione.

ARTICOLO 10
(Disposizioni sanzionatorie e finali)

1. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che entra in vigore con decorrenza immediata.
2. Le proprie ordinanze n. 37/2022 in data 1° aprile 2022 e n. 44/2024 in data 19 aprile 2024 sono abrogate.
3. È da ritenersi abrogata ogni altra precedente disposizione della scrivente Capitaneria in contrasto con le previsioni della presente Ordinanza.
4. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e salvo le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, dell'articolo 650 del Codice penale e dell'articolo 53 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

La Maddalena,

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Emiliano SANTOCCHINI

(Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n° 82)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

EMILIANO SANTOCCHINI

In Data/On Date:

lunedì 5 maggio 2025 12:51:30

COMUNICAZIONE SERVIZIO SALVAMENTO

La presente comunicazione, compilata e sottoscritta dal concessionario/gestore di struttura balneare (in caso di servizio svolto in forma singola) o da più concessionari/gestori (in caso di servizio svolto in forma associata) deve essere presentata annualmente alla Capitaneria di Porto di La Maddalena almeno 15 giorni prima dell'apertura. Nel caso in cui, nel corso della stagione, i dati comunicati subiscano variazioni, dovrà essere trasmessa una nuova scheda.

La scheda deve essere inviata alla Capitaneria di Porto di La Maddalena via p.e.c. all'indirizzo cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

SALVATAGGIO IN FORMA SINGOLA
(un bagnino ogni 80 metri)

ANNO _____ **COMUNE** _____

LOCALITÀ/SPIAGGIA _____

DENOMINAZIONE STRUTTURA _____

GENERALITÀ DEL TITOLARE/GESTORE (O LEGALE RAPPRESENTANTE SE TRATTASI DI SOCIETÀ) – SE IL SERVIZIO È SVOLTO SINGOLARMENTE:

NOME E COGNOME _____

RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____

E-MAIL _____

- **NOME E COGNOME DEL BAGNINO** _____
- **BREVETTO N.** _____ **IN DATA** _____
- **DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO** _____
- **RILASCIATO DA** _____ **IL** _____
- **RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA REPERIBILITÀ** _____

SALVATAGGIO IN FORMA CONSOCIATA/COLLETTIVA

GENERALITÀ DEL TITOLARE/GESTORE (O LEGALE RAPPRESENTANTE SE TRATTASI DI SOCIETÀ)
se il servizio svolto in forma consociata/collettiva – sempre nell'ambito di 80 metri di fronte al mare

1. NOME E COGNOME _____

• RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____

• DENOMINAZIONE STRUTTURA _____

• E-MAIL _____

2. NOME E COGNOME _____

• RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____

• DENOMINAZIONE STRUTTURA _____

• E-MAIL _____

3. NOME E COGNOME _____

• RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____

• DENOMINAZIONE STRUTTURA _____

• E-MAIL _____

GENERALITÀ DEL BAGNINO (O DEI BAGNINI SE PIÙ DI UNO) IMPIEGATO IN FORMA CONSOCIATA/COLLETTIVA

1. NOME E COGNOME DEL BAGNINO _____

• BREVETTO N. _____ IN DATA _____

• DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____

• RILASCIATO DA _____ IL _____

• RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA REPERIBILITÀ _____

2. NOME E COGNOME DEL BAGNINO _____

• BREVETTO N. _____ IN DATA _____

• DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____

• RILASCIATO DA _____ IL _____

• RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA REPERIBILITÀ _____

LA PRESENTE COMUNICAZIONE SEGUE QUELLA GIÀ EFFETTUATA IN DATA _____ (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI VARIAZIONI)

DATA DI COMPILAZIONE _____

FIRMA (Concessionario/i)

(intestazione ed estremi dell'Associazione / del Concessionario)

COMUNICAZIONE DI INTERVENTO (*)

Tel. 0789 730632	e-mail cplamaddalena@mit.gov.it	Alla	<input type="checkbox"/> U.C.G. – Capitaneria di Porto di La Maddalena
0789 709419	lcpalau@mit.gov.it		<input type="checkbox"/> U.C.G. – Ufficio Locale Marittimo di Palau
0789 754602	lcgallura@mit.gov.it		<input type="checkbox"/> U.C.G. – Ufficio Locale Marittimo di Santa Teresa Gallura

Intervento eseguito in data _____ dalle ore _____ alle ore _____

In località _____ del Comune di _____

Personale intervenuto: _____

Mezzi intervenuti: _____

Ora in cui si è stati attivati: _____ da chi: _____

mediante: comunicazione a voce telefonata rilevamento diretto _____

Autorità Marittima avvertita nell'immediatezza dei fatti: _____ alle ore: _____

Tipo di emergenza:

<input type="checkbox"/> Rovesciamento imbarcazione/natante	<input type="checkbox"/> Collisione tra imbarcazioni/natanti
<input type="checkbox"/> Urto imbarcazione/natante con oggetti galleggianti	<input type="checkbox"/> Urto imbarcazione/natante con oggetti fissi
<input type="checkbox"/> Arenamento / Incaglio	<input type="checkbox"/> Falla
<input type="checkbox"/> Ingovernabilità imbarcazione/natante per maltempo	<input type="checkbox"/> Ingovernabilità imbarcazione/natante per guasto
<input type="checkbox"/> Allagamento a bordo	<input type="checkbox"/> Principio di affondamento
<input type="checkbox"/> Incendio a bordo estinto	<input type="checkbox"/> Incendio a bordo in atto
<input type="checkbox"/> Esplosione a bordo	<input type="checkbox"/> Perdita di energia (generatori)
<input type="checkbox"/> Perdita di propulsione	<input type="checkbox"/> Perdita di carico
<input type="checkbox"/> Rischio di perdita carburante	<input type="checkbox"/> Perdita carburante in atto
<input type="checkbox"/> Urto imbarcazione/natante con bagnanti/sub immersi	<input type="checkbox"/> Malore / ferita bagnanti / subacquei (in acqua)
<input type="checkbox"/> Malore / ferita persone a bordo di unità navali	<input type="checkbox"/> Malore / ferita persone in spiaggia
<input type="checkbox"/> Inabilità al nuoto / principio di annegamento	<input type="checkbox"/> Insufficienza natatoria causata dallo stato del mare
<input type="checkbox"/> Caduta in mare da imbarcazioni/natanti	<input type="checkbox"/> Recupero unità navali / oggetti alla deriva
<input type="checkbox"/> Partecipazione a ricerca persone scomparse in mare	<input type="checkbox"/> Partecipazione a ricerca unità navali

Breve descrizione dei fatti e delle operazioni compiute:

Firma del compilatore (**)

(*) Da inviare senza ritardo alla Guardia Costiera competente per territorio.

(**) Personale intervenuto o legale rappresentante dell'Associazione o del Concessionario.

(intestazione ed estremi dell'Associazione / del Concessionario)

COMUNICAZIONE DATI CONCESSIONARIO (*)

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire agli indirizzi e mail: cplamaddalena@mit.gov.it – so.cplamaddalena@mit.gov.it a cura dei concessionari di strutture balneari e, comunque, di chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il **servizio di salvataggio** conformemente a quanto stabilito dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare. Una nuova scheda dovrà essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza subiscano modifiche nel corso della stagione balneare.

Concessione denominata _____ Località _____ Comune _____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore della struttura balneare:

QUADRO A	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentante se trattasi di società) Sig. _____
	Colorazione degli ombrelloni _____
	Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____
	Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____

NEL CASO DI PIU' ASSISTENTI BAGNANTI, INSERIRE IL RECAPITO TELEFONICO DEGLI ADDETTI PIU' ESPERTI/PRESENTI

B 1	Sig. _____
	Brevetto rilasciato da _____ in data _____ rinnovato il _____
	Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____
	Altre notizie utili _____
B 2	Sig. _____
	Brevetto rilasciato da _____ in data _____ rinnovato il _____
	Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____
	Altre notizie utili _____

Firma del titolare/gestore/legale rappresentante

Firma dell'addetto/i alla sorveglianza in mare

(*) Da inviare entro il **31 maggio** di ogni anno alla Guardia Costiera competente per territorio.